



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione normativa e procedimentale

AMBITO: IMPIANTI FER – PAUR - AUTORIZZAZIONE

PAESAGGISTICA

TAR Calabria, Catanzaro, 5 giugno 2026, n. 1062: impianti FER: non sussiste una assoluta inidoneità rispetto alle zone gravate da usi civici, né divieto assoluto di modifica di tale destinazione, anche dopo l'inizio dei lavori - la sospensione del procedimento PAUR può essere disposta anche nel corso della conferenza di servizi, se necessario, sebbene i termini del procedimento PAUR siano perentori

Il TAR Catanzaro decide sul ricorso avverso il diniego opposto dalla Regione Calabria alla istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativo ad un progetto di parco eolico presentato da Società operante nel settore delle rinnovabili. Le ragioni del diniego risiedevano nei pareri negativi di Soprintendenza e Comuni interessati dall'intervento, ritenuti ostativi al rilascio del PAUR, in particolare per il mancato accertamento in merito alla presenza di usi civici sulle aree interessate dall'intervento, mancato accertamento non dipendente dall'inerzia della Società, bensì da quella delle amministrazioni locali competenti, ritardatarie in ordine al suo completamento.

Il TAR accoglie il ricorso sotto due dirimenti profili.

Per quanto riguarda il parere negativo della Soprintendenza, intervenuto solo nel corso dell'ultima seduta della conferenza di servizi, la sentenza rileva, innanzitutto, che l'Organo statale, pur avendo preso atto della modifica progettuale proposta dalla ditta, si limitava a confermare il parere negativo già reso, ritenendo la modifica ininfluyente rispetto ai propri rilievi sotto i "*profili monumentale e paesaggistico*", senza null'altro motivare al riguardo. In



merito al rapporto tra fonti rinnovabili ed usi civici, il Giudice – nel rilevare che il mancato accertamento degli usi civici eventualmente gravanti sulle aree interessate dal progetto è dipeso solo dal ritardo dei Comuni interessati - riconosce che il d.lgs. 199/2021, applicabile *ratione temporis*, non configura una assoluta inidoneità delle zone gravate da usi civici rispetto all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER), né fa divieto di un'eventuale modifica della destinazione di tali aree, con la conseguenza che la presenza di usi civici può legittimamente essere *“rimessa da parte della Regione ad un accertamento successivo all'adozione del provvedimento autorizzatorio e cioè alla fase di inizio dei lavori”* (conf. Tar Calabria, n.1537/2025). Sul punto la sentenza afferma che *“non può ammettersi che il ritardo nell'accertamento, ove non sia imputabile al richiedente ma alle stesse amministrazioni locali interessate, determini conseguenze pregiudizievoli in capo a quest'ultimo, condizionando l'esito del procedimento amministrativo”*.

Per tale ragione, la sentenza censura anche la decisione dell'amministrazione regionale che aveva negato la sospensione del procedimento PAUR al fine di consentire ai Comuni interessati di completare l'accertamento in ordine alla sussistenza degli usi civici, ai fini del successivo giudizio di compatibilità del progetto e del rilascio del titolo.

Il TAR ricorda che, sebbene la disciplina del PAUR dettata dall'art. 27-*bis* del d.lgs. n.152/2006, nella sua scansione temporale, preveda al comma 5 la fase istruttoria, prevedendo anche che *“su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni”*, e tale fase istruttoria sia precedente a quella che si svolge nella conferenza di servizi di cui al successivo comma 7, che deve concludersi entro *“novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione”*, la sospensione del procedimento deve ritenersi possibile anche nel corso della conferenza di servizi, laddove ciò si riveli necessario. Nel caso di specie, l'amministrazione aveva negato la sospensione del procedimento PAUR, ritenendola possibile solo nella fase antecedente l'avvio della conferenza di servizi; il TAR ritiene invece che dovesse essere concessa, consentendo al soggetto istante di acquisire la documentazione necessaria alla verifica degli usi civici presso le amministrazioni interessate. E, ciò nonostante, la disciplina dell'art. 27-*bis* del d.lgs. 152/2006 al comma 8



disponga espressamente la perentorietà dei termini del procedimento. Il TAR rileva infatti che tale perentorietà è limitata *“agli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241”*, i quali prevedono conseguenze meramente disciplinari del ritardo nell’adozione del provvedimento e l’attivazione del potere sostitutivo in caso di inerzia, senza incidere sulla validità ed efficacia del provvedimento intervenuto tardivamente. In particolare, ritiene dirimente la circostanza che l’art.27-bis, co.8, non richiami l’art.2, co. 8-bis, che commina l’inefficacia dei provvedimenti adottati successivamente alla scadenza del termine specificamente stabilito. Di conseguenza, secondo il Giudice, deve ritenersi ammissibile che, *“ove sussistano obiettive ragioni giustificative, il procedimento volto al rilascio del PAUR possa essere sospeso, a tutela degli interessi della parte istante. Ciò soprattutto laddove, come nel caso di specie, il ritardo nel deposito delle integrazioni documentali non sia dipeso dall’inerzia dell’interessato ma da quella dell’amministrazione, che, nel caso di specie, non ha svolto tempestivamente gli accertamenti richiesti in ordine alla sussistenza degli usi civici”*. Peraltro, nella fattispecie concreta, il TAR osserva che le richieste di integrazioni documentali erano state formulate dalle varie p.a. oltre i termini assegnati dall’amministrazione precedente e, in alcuni casi, a conferenza di servizi già avviata, con la conseguenza di dover ritenere ammessa una parziale sovrapposizione fra la fase istruttoria (co.5) e quella decisionale (co.7) ove si tratti di acquisire richieste di integrazioni documentali da parte delle amministrazioni coinvolte, ma anche, a determinate condizioni, a vantaggio del richiedente, ove si riveli necessaria per acquisire e produrre documentazione che, pur tempestivamente richiesta, egli non sia riuscito a procurarsi.

[Consulta la sentenza](#)